



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA

Determinazione Dirigenziale n. 64 del 13/10/2022

Repertorio Generale n. 1061 del 13/10/2022

Oggetto: RICORSO PER CASSAZIONE PROMOSSO INNANZI LA CORTE DI CASSAZIONE DAL COMUNE DI TAORMINA AVVERSO L'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI MESSINA EMESSA NEL PROCEDIMENTO TRA TURIANO PAOLO C/ COMUNE DI TAORMINA. CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE..



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA

III SERVIZIO CONTENZIOSO

Determinazione Dirigenziale n. 64 del 13/10/2022

Oggetto: RICORSO PER CASSAZIONE PROMOSSO INNANZI LA CORTE DI CASSAZIONE DAL COMUNE DI TAORMINA AVVERSO L'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI MESSINA EMESSA NEL PROCEDIMENTO TRA TURIANO PAOLO C/ COMUNE DI TAORMINA. CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE.

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso:

Che il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, nel procedimento iscritto al n. R.G. 327/2017, in data 22/06/2022, ha emesso apposita ordinanza, con la quale ha confermato il decreto ingiuntivo n. 1168/2016, emesso dal Tribunale di Messina in data 23.10.2016;

Che i difensori dell'Ente, con nota prot. 19938 del 15/07/2022, hanno evidenziato che l'ordinanza in questione è impugnabile solo con ricorso straordinario per Cassazione, secondo quanto stabilito dalla pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, SS.UU. n. 4485/2018;

Considerato che con Deliberazione di C.C. n.66 del 22/07/2021 è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Taormina;

Che da tale data fino all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, l'Ente può sostenere esclusivamente spese obbligatorie per legge e funzionali ad evitare di arrecare danni gravi e certi all'Ente medesimo;

Che la presente spesa è obbligatoria ed indifferibile per cui necessita procedere all'assegnazione delle risorse in assenza di bilancio dovendosi evitare l'insorgere di possibili danni gravi e certi all'Ente a seguito della mancata costituzione nei giudizi di cui sopra;

Attesa pertanto l'opportunità per l'Ente di proporre ricorso per Cassazione, avverso l'ordinanza del Tribunale di Messina emessa nel procedimento tra Turiano Paolo c/ Comune di Taormina di cui sopra;

Atteso che con la delibera di G.C. n. 260 del 27/09/2022, resa immediatamente esecutiva nelle

forme di legge, il Sindaco è stato autorizzato a proporre ricorso per Cassazione, avverso l'ordinanza del Tribunale di Messina emessa nel procedimento tra Turiano Paolo ed il Comune di Taormina;

Considerato che con la suddetta deliberazione, è stato, altresì, incaricato il responsabile dell'area amministrativa di adottare i conseguenti atti gestionali;

Dato atto che

l'art. 17, comma 1, lett. d) del d. lgs. 18.4.2016, n.50, prevede che le disposizioni del codice degli appalti e delle concessioni non si applicano *“agli appalti concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:*

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n.31 e successive modificazioni:

1.1- in un arbitrato o in una conciliazione;

1.2- in procedimenti giudiziari dinanzi ad organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31”.

Richiamati i principi di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 50/2016, che si applicano a tutti i contratti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione puntuale del codice stesso;

Dato Atto che per ragioni di continuità nella difesa dell'ente, si ritiene opportuno conferire l'incarico *de quo* agli avv.ti Pietro De Luca e Domenico Cantavenera del foro di Palermo, i quali hanno difeso il Comune di Taormina nel giudizio di primo grado;

Dato atto che il compenso pattuito è pari ad €. 4.596,00 per compensi professionali, €. 1.036,00 per il pagamento del contributo unificato ed €. 27,00 per imposta di bollo;

Che ai fini dell'affidamento del presente incarico è stato richiesto all'ANAC il seguente codice Cig. Z4E37EE0EB;

Visti:

- il D.lgs n.267/2000;
- il D.lgs n. 50/2016;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti ed in esecuzione della deliberazione della G.C. n. 260 del 27/09/2022, resa immediatamente esecutiva nelle forme di legge, di incaricare gli avvocati Pietro De Luca, con studio legale in Catania, Via Alcide De Gasperi n. 93 C.F. DLCPTR57S28B202D e l' avv. Domenico Cantavenera, con studio legale in Palermo Via Notabartolo n. 5 C.F. CNTDNC61M25G273B, a proporre ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Messina emessa nel procedimento tra Turiano Paolo ed il Comune di Taormina.

Di dare atto:

- Che l'incarico è disciplinato dalla convenzione /tipo approvata con delibera di Giunta comunale n. 52 del 12/12/2016, il cui schema è allegato alla presente determina per formarne parte integrante e sostanziale.
- Che la spesa complessiva, da impegnare per tale incarico, è pari €. 4.596,00 per compensi

professionali, €. 1.036,00 per il pagamento del contributo unificato ed €. 27,00 per imposta di bollo, per un totale di €. 5.659,00, con imputazione alla Missione 1, Programma 02 Titolo I Macroaggregato 03 Capitolo 09041.04.00904115, del bilancio di previsione 2020/22 esercizio finanziario 2022 (pren. 11330/2022).

Di Disporre, ai sensi del D.lgs n. 33/2013, la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'ente, all'interno della sezione *"Amministrazione trasparente"*, sotto-sezione di primo livello *"Bandi di gara e Contatti"*.

Di trasmettere la presente, per accettazione, agli avvocati Pietro De Luca del foro di Catania e Domenico Cantavenera del foro di Palermo.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(BARTORILLA GIUSEPPE)
con firma digitale

COMUNE DI TAORMINA

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO LEGALE.

L'anno duemilaventidue, il giorno del mese di -----, con la
presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge:

tra

1) Il Comune di Taormina nella persona del il Dott. Giuseppe Bartorilla ,
Segretario Generale e Responsabile dell'Area Amministrativa, il quale
interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente,

C.F. 00299100834, P.IVA 00299100834;

con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge:

e

1) L'Avv. Pietro De Luca, nato a Bronte il 28/11/1957, C.F.
DCLPTR57S28B202D iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di
Catania, che agli effetti tutti del presente atto elegge domicilio
presso questo Comune;

2) L'Avv. Domenico Cantavenera, nato a Palermo il 25/08/1961,
C.F.CNTDNC61M25G273B iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di
Palermo,
che agli effetti tutti del presente atto elegge domicilio presso questo
Comune;

PREMESSO

- con la delibera di G. C. n. 260 del 27/09/2022, il Sindaco è stato

autorizzato a proporre Ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Messina emessa nel procedimento tra Turiano Paolo c/ Comune di Taormina.

- Con determina del Responsabile Area Amministrativa R.G. n. del stata affidata la rappresentanza dell'Ente all'Avv. Pietro De Luca con studio in Catania Via Alcide De Gasperi n. 93 e all' Avv. Domenico Cantavenera con studio in Palermo Via Notabartolo n. 5;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - L'incarico concerne la difesa, ivi compresa la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale e di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo, e la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione nella controversia che vede il Comune di Taormina contrapposto all' Avv. Paolo Turiano e quindi ricorrente dinanzi alla Corte di Cassazione.

A tal fine, il Sindaco rilascia apposita e formale procura. L'incarico è conferito per il solo presente grado di giudizio. Per ulteriori ed eventuali gradi della procedura l'Amministrazione si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione.

Art. 2 - L'incarico comprende oltre alla difesa tecnica anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché l'amministrazione potrà richiedere all'Avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza

dell'instaurazione del giudizio, l'Amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. Egli si impegna a relazionare, per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'Amministrazione Comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio. Tale complessa attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

Art. 3 - L'Avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno del rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.

All'uopo dichiara:

- di impegnarsi a non accettare incarichi da terzi pubblici o privati, contro l'Amministrazione Comunale, per tutta la durata dell'incarico;
- di non avere in corso incarichi contro l'Amministrazione Comunale per conto di terzi pubblici o privati;
- di non avere in corso comunione di interessi, rapporti di affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra

situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.

Art. 4 - L'Avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate nel precedente art. 3). In caso di omessa comunicazione, entro dieci giorni dall'insorgenza di una delle predette condizioni, l'Amministrazione agirà ai sensi dell'ultimo periodo del precedente art. 3).

Art. 5 - Per il sostegno delle spese di causa l'Amministrazione corrisponderà, in seguito alla stipula del presente disciplinare e dietro richiesta del professionista incaricato, una somma di € 4.596,22, da ripartirsi tra i tre avvocati incaricati, che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione.

Art. 6 - Il compenso per le prestazioni da svolgersi viene quantificato consensualmente secondo quanto previsto dalle linee guida per il conferimento degli incarichi legali approvate dal Comune di Taormina con la delibera di G.C. n° 260 del 27/09/2022 e dalla determinazione dirigenziale n. del

Art. 7 - Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'Amministrazione, l'incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente disciplinare per l'incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'Amministrazione, committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

Art. 8 - La sottoscrizione del presente disciplinare costituisce accettazione formale dell'incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolati e delle clausole contenute.

Art. 9- Il professionista si obbliga a comunicare il probabile rischio di soccombenza nella presente controversia entro 30 giorni dalla sottoscrizione della procura alle liti. La valutazione di tale rischio deve essere aggiornata con specifiche comunicazioni periodiche da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di preclusioni o decadenze, nonché all'andamento dell'istruzione probatoria, o ad altri elementi autonomamente valutati dal professionista; la comunicazione in questione deve essere trasmessa, comunque, almeno una volta l'anno entro il 30 giugno, al fine di poter adottare eventuali provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio. Il rischio deve essere valutato secondo la seguente classificazione: basso, medio, medio alto, alto, e dovrà essere indicata la durata stimata del

giudizio”.

Art. 10 - Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il Comune informa il legale, il quale ne prende atto e dà il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 11 - Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali e a quelle del regolamento comunale vigente.

Letto approvato e sottoscritto.

L'Avvocato

Per il Comune di Taormina
Il Responsabile Area Amministrativa

INCARICHI LEGALI REGOLAMENTO 2009
Disciplinare
Definitivo agg.



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Determina N. 64 del 13/10/2022

Servizio.3 III SERVIZIO CONTENZIOSO

Oggetto: RICORSO PER CASSAZIONE PROMOSSO INNANZI LA CORTE DI CASSAZIONE DAL COMUNE DI TAORMINA AVVERSO L'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI MESSINA EMESSA NEL PROCEDIMENTO TRA TURIANO PAOLO C/ COMUNE DI TAORMINA. CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE. .

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNI

U	ESERCIZIO	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
	2022	01111.10.00111120	911/2022	€ 5.659,00

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Taormina , 13/10/2022

Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
(LA TORRE ANGELA)
con firma digitale